

INFRATRASPORTI.TO S.r.l.

APPALTO N. 1/2024 – ALLEGATO N. 2

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO N. **/2024

SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI – ESERCIZI 2024-2026

CIG B092B6968B

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

INFRATRASPORTI.TO s.r.l., C.F. 10319310016, con sede in Torino, C.so Novara n. 96, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 10319310016, in persona del Prof. Ing. Bernardino Chiaia, in qualità di Presidente e Amministratore munito dei necessari poteri con atto di nomina del 26/07/2022, domicilio digitale pec infratrasportitosrl@legalmail.it (nel seguito per brevità anche “**Infra.To**” o “**Committente**” o “**Stazione Appaltante**”);

E

..... con sede legale in, Via, iscritta al Registro delle Imprese di, al n., REA, di, P.IVA....., in persona del _____, giusti i poteri allo stesso conferiti con, domicilio digitale pec (nel seguito per brevità anche “**Appaltatore**” o “**Affidatario**”);

di seguito, congiuntamente, le “**Parti**” e, singolarmente, la “**Parte**”.

PREMESSO CHE

- a) Infratrasporti.To s.r.l. è una società a socio unico Comune di Torino, con sede in Torino, Corso Novara, n. 96, capitale sociale euro 217.942.216,00, con codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 10319310016, concessionaria della Linea 1 – Metropolitana Automatica di Torino, che svolge, conformemente alle previsioni statutarie, attività di engineering, progettazione, costruzione e sviluppo di impianti, sistemi e infrastrutture, anche ferroviari, per i sistemi di trasporto delle persone e delle merci, oltre che attività di committenza anche ausiliaria;
- b) in seguito a variazione statutaria approvata il 30 novembre 2022, Infra.To può altresì svolgere attività di committenza, anche ausiliarie. In particolare, la Società può: aggiudicare appalti e stipulare ed eseguire contratti per conto delle Amministrazioni Pubbliche socie, di amministrazioni aggiudicatrici e di enti aggiudicatari;

Appalto n. 1/2024: Servizio di revisione legale dei conti

Allegato 2 – Schema di Contratto

- c) con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2023, è venuto a scadenza l'incarico di "Revisione legale dei Conti" già affidato alla società di revisione Crowe Bompani S.p.A., nominata dall'Assemblea Ordinaria in data 29/06/2021;
- d) si rende pertanto necessario procedere alla nomina della società di Revisione per gli esercizi 2024-2026, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i.. La revisione farà riferimento alle norme del Codice civile e di legge che regolano la revisione del bilancio di esercizio per le società a responsabilità limitata e dovrà essere svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) ovvero ai principi elaborati tenendo conto dei principi di revisione internazionali, nonché alle disposizioni di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e s.m.i.;
- e) con determina dell'Amministratore Delegato del 27 febbraio 2024, n. 12 è stata pertanto indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 50, co. 1, lett. e), preceduta da avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, approvandone l'importo a base di gara e tutti gli allegati;
- f) l'affidatario è risultato miglior offerente, sulla base dell'offerta tecnica ed economica che si allegano al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- g) di conseguenza, all'esito della selezione, il Collegio Sindacale ha presentato proposta motivata all'Assemblea dei Soci di designare la Società di Revisione _____ per un importo complessivo per i tre esercizi di € _____ (Euro _____/___);
- h) l'assemblea ordinaria di Infra.To, con delibera del _____, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito l'incarico di revisione legale all'affidatario e determinato il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico in euro _____;
- i) è stata accertata, in capo all'Appaltatore, l'assenza delle cause di esclusione di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II del Codice;
- j) sono state acquisite, conformemente all'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. le comunicazioni antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale unica Antimafia (BDNA), con successivo rilascio delle comunicazioni antimafia con esito negativo / oppure è decorso il termine di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 88, co. 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. / oppure è stata verificata l'iscrizione alla cd. *white list* della Prefettura di ****;
- k) l'Appaltatore ha depositato nei termini di legge la polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali richiesta in sede di gara (*****);
- l) il Responsabile Unico del Progetto ("RUP") è l'ing. Marco Cesaretti, dirigente di Infra.To, responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti

convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Appalto n. 1/2024: Servizio di revisione legale dei conti

Allegato 2 – Schema di Contratto

Le premesse, gli allegati e gli elaborati richiamati, ancorché non facenti parte materialmente del presente Contratto, costituiscono parte integrante del Contratto stesso.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Contratto ha ad oggetto l'esecuzione del servizio di revisione legale dei conti di Infratrasporti.To S.r.l. ai sensi del c.c. e del D.lgs. 39/2010 s.m.i., per gli esercizi 2024-2025-2026.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'incarico comprende la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e tutte le attività previste dall'art. 14 del d.lgs. 39/2010 e s.m.i. per la revisione contabile del bilancio d'esercizio, incluse le verifiche trimestrali e le verifiche della regolare tenuta della contabilità.

In particolare, l'Affidatario si obbliga a eseguire quanto segue:

- a) verifica di coerenza della Relazione sulla gestione con il Bilancio d'esercizio, facendo riferimento a quanto previsto nel documento n.001 dei principi di revisione di riferimento (giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio);
- b) attestazione dei modelli fiscali (770, dichiarazione dei redditi delle società di capitale, Iva e Irap);
- c) sottoscrizione della dichiarazione annuale IVA (tenuto conto dei chiarimenti della Circolare n. 57 dell'Agenzia delle Entrate del 23.12.2009 – Visto di Conformità);
- d) asseverazione e riconciliazione, ai sensi dell'art. 11 c. 6, lett. j, del D.L. 118/2011, del prospetto dei saldi a credito e debito di Infratrasporti.To nei confronti della Città di Torino, socio unico, con la precisazione che Infra.To è inclusa nel perimetro del Bilancio Consolidato dell'Ente;
- e) dichiarazione di rispetto dei parametri finanziari, prevista dall'art. 6.22 dell'Accordo stipulato tra Infra.To, UniCredit, IntesaSanpaolo e Cassa Depositi e Prestiti in data 28.12.2018;

Tenuto conto della natura di società in house-providing di Infra.To, potrà altresì essere richiesta la partecipazione alle riunioni trimestrali per l'analisi degli andamenti economico-finanziari della Società nell'ambito dell'attività di "controllo inter-organico" del Socio unico Comune di Torino.

ART. 3 - DURATA

L'incarico ha la durata di tre esercizi (2024-2025-2026) e si concluderà con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2026, da parte dell'assemblea.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

L'Affidatario si impegna ad eseguire il servizio di revisione legale dei conti in favore di Infra.To mediante lo svolgimento delle attività previste dalla legge e dal presente contratto e secondo quanto indicato nella Offerta Tecnica e nella offerta Economica allegate sub 1.

Si precisa che l'affidatario dovrà garantire l'esecuzione dell'attività oggetto del presente affidamento anche mediante vacanze periodiche presso la sede di Infra.To, previa richiesta formale (via e-mail) da parte della Società. Le date in cui l'operatore economico dovrà recarsi presso la sede di Infra.To saranno concordate con il RUP - Direttore AFC e, dal momento dell'accordo, diverranno perentorie e dovranno necessariamente essere rispettate dall'affidatario; in caso di mancato rispetto, in assenza di adeguate giustificazioni, sarà possibile l'applicazione delle penali di cui all'art. 8.

Appalto n. 1/2024: Servizio di revisione legale dei conti

Allegato 2 – Schema di Contratto

Per le attività che l’Affidatario eseguirà presso la sede di Infra.To, questa garantisce appositi spazi e supporto per il corretto svolgimento.

Resta inteso che, nel corso di ciascun anno di esercizio, Infra.To si riserva la facoltà di eseguire, con ogni mezzo, i controlli e le verifiche al fine di accertare la rispondenza delle prestazioni rese alle prescrizioni tecniche e al contratto. Qualora al termine delle verifiche fossero rilevate inadempienze ed omissioni relative al contenuto degli elaborati, Infra.To potrà richiedere il completamento degli stessi e/o la risoluzione del contratto.

L’Affidatario si obbliga, nel corso dell’intero periodo di esecuzione del servizio, a mantenere la medesima composizione del Gruppo di Lavoro originariamente indicata in sede di Offerta, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali, così composto: *[da completare sulla base dell’Offerta ricevuta]*.

Conseguentemente, l’Affidatario si obbliga a comunicare tempestivamente a Infra.To ogni eventuale variazione dei componenti del Gruppo di Lavoro. L’incarico dovrà essere svolto dall’Affidatario con proprie risorse professionali e con la diligenza tipicamente richiesta per incarichi specialistici della medesima tipologia, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme deontologiche ed etiche. All’Affidatario è consentito avvalersi di propri collaboratori, fermo restando l’esclusiva titolarità del rapporto contrattuale in capo all’Affidatario stesso, il quale risponderà dell’operato dei propri collaboratori e manleva Infra.To da qualsiasi richiesta che dovesse essere avanzata dai collaboratori di cui si sia eventualmente avvalso. Per l’attività da svolgere ai sensi del presente Contratto, l’Affidatario, fermo quanto sopra evidenziato per le attività eseguite presso la sede di Infra.To, dovrà avvalersi esclusivamente dei propri mezzi e delle proprie strutture che dichiara di avere a disposizione in modo adeguato in relazione all’incarico conferitogli, senza vincoli di orario e di modalità di esecuzione, avendo tuttavia riguardo alle esigenze di Infra.To (che dichiara di conoscere) ed alle comuni regole di esperienza applicabili all’oggetto della prestazione.

L’Affidatario potrà accedere alle strutture ed ai documenti di Infra.To per quanto necessario all’esecuzione del proprio incarico.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l’Affidatario farà riferimento all’ing. Marco Cesaretti, Direttore AFC e RUP, ovvero ad un incaricato da questi individuato.

Il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, ove imputabile all’Affidatario, verrà contestato dal RUP mediante atto scritto e comporterà l’applicazione delle penali secondo quanto previsto all’art. 11 del presente Contratto.

Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 39/2010, i revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della Committente, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri. Il responsabile dell’incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti di Infra.To e nei confronti dei terzi danneggiati.

ART. 5 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Appalto n. 1/2024: Servizio di revisione legale dei conti

Allegato 2 – Schema di Contratto

Il corrispettivo complessivo per lo svolgimento delle attività contrattuali, stabilito per il triennio di riferimento, è pari a € _____,____ (Euro _____/____) determinato dall'Assemblea del _____ 2024, sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 39/2010, si stabilisce che la tariffa media oraria indicata nell'offerta economica pari a euro _____, sarà utilizzata quale criterio per l'eventuale adeguamento del corrispettivo durante l'incarico, per aumento o diminuzione delle prestazioni che eventualmente si rendano necessarie.

Trattandosi di prestazione di natura intellettuale ai sensi dell'art. 125 co. 1 e All. II.14 art. 33 non è dovuta l'anticipazione.

Le fatture avranno cadenza trimestrale posticipata in base all'attività svolta, previa accettazione del RUP, verificata la regolare esecuzione delle prestazioni. Le fatture dovranno essere emesse in regime di split payment – art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e dovranno riportare il CIG di riferimento già indicato nella Lettera di Invito.

Il Committente, nel caso di accertata inadempienza agli obblighi, tutti comunque gravanti sull'Appaltatore in forza del presente Contratto, provvederà a sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti, sino a quando l'Appaltatore non avrà regolarizzato la sua posizione. Qualora l'Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, di volta in volta, stabiliti dal RUP, il Committente potrà provvedervi direttamente, a spese dell'Appaltatore, senza che questi acquisisca alcun diritto ad opporre eccezioni o ad avanzare richiesta di risarcimento alcuno.

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal Contratto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 231/2002 in tema di interessi moratori. Non sono dovuti gli interessi ove il ritardo nel pagamento sia imputabile all'Appaltatore anche in relazione alla fatturazione.

ART. 6 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

6.1. Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell'esecuzione del Contratto, i prezzi subiscano, per effetto di condizioni di natura oggettiva impreviste, imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al valore d'appalto, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi di riferimento utilizzati, Infra.To adeguerà il corrispettivo per la percentuale eccedente il 5% (cinque per cento) e, comunque, in misura pari all'80% (ottanta per cento) della variazione stessa in relazione alle prestazioni ancora da eseguire, nel limite delle risorse disponibili secondo quanto indicato all'art. 60, co. 5, del Codice.

Ai fini della determinazione delle variazioni, Infra.To utilizzerà gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 60, co. 3, lett. b), del Codice.

A tal fine, l'Affidatario deve esibire alla Stazione Appaltante e al RUP i giustificativi a comprova dell'effettiva variazione e l'analisi di incidenza dei nuovi prezzi, indicando le voci di prezzo per le quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e l'incidenza quantitativa rispetto alle prestazioni ancora

Appalto n. 1/2024: Servizio di revisione legale dei conti

Allegato 2 – Schema di Contratto

da eseguirsi rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento della stipula del presente Contratto.

La Stazione Appaltante è tenuta a pronunciarsi, entro 60 (sessanta) giorni dall'istanza presentata dall'Appaltatore, sulla richiesta di revisione prezzi. La revisione prezzi è riconosciuta nel primo pagamento utile successivo all'autorizzazione della Stazione Appaltante.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, co. 1, del Codice Civile.

6.2. Resta salvo il diritto della Parte svantaggiata, al verificarsi di circostanze straordinarie e imprevedibili non rientranti nella normale alea del contratto, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, che non abbia volontariamente assunto il rischio, richiedere la rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 9 del Codice.

ART. 7 – MODIFICHE CONTRATTUALI IN FASE DI ESECUZIONE

7.1. Sono ammesse le modifiche del Contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del Codice.

7.2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 120, co. 9, del Codice.

7.3. Al verificarsi di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, ulteriori e diverse da quelle di cui al precedente art. 6 ("Clausola Revisione Prezzi"), la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, conformemente a quanto previsto agli artt. 9 e 120, co. 8, del Codice.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del Contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze di cui all'art. 7.3 che precede rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La Parte che intende far valere la rinegoziazione del contratto deve farne tempestiva richiesta al RUP, allegando tutti gli elementi utili a comprovare lo squilibrio contrattuale. Il RUP, sentita la Stazione Appaltante, formula, nel termine di 3 (tre) mesi dalla ricezione della richiesta, una proposta di nuovo accordo.

La mera richiesta di rinegoziazione inoltrata ai sensi del comma precedente non autorizza la sospensione del servizio e l'Appaltatore deve garantire la prosecuzione delle attività sino alla formulazione della proposta di nuovo accordo, fatto salvo il verificarsi di uno dei casi espressamente

Appalto n. 1/2024: Servizio di revisione legale dei conti

Allegato 2 – Schema di Contratto

previsti dell'art. 121 del Codice. Del periodo intercorso tra la proposizione della richiesta di rinegoziazione e la formulazione della proposta di nuovo accordo, il RUP terrà conto nell'avanzare la proposta di nuovo accordo medesima.

ART. 8 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara espressamente di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i..

Infra.To accrediterà all'Aggiudicatario gli importi dovuti esclusivamente sul seguente/sui seguenti conti correnti dedicato/dedicati.....intestati a presso la bancacon le seguenti coordinate.....

Soggetti legittimati a operare sul conto

Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme all'art. 3 della Legge n. 136/2010 comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima Legge, fatta salva in ogni caso la risoluzione del Contratto qualora Infra.To verifichi l'inadempimento di quanto previsto ai co. 8, 9 e 9-bis del citato art. 3.

L'Affidatario si impegna a:

- a) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all'appalto e tutti i pagamenti relativi al presente Contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato all'appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il codice CIG precedentemente indicato;
- c) effettuare i pagamenti e le operazioni di cui all'art. 3, co. 2, 3 e 4, della Legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste;
- d) inserire nei contratti con i propri subcontraenti apposite clausole con le quali essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla Legge n. 136/2010;
- e) dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 8 – GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore ha costituito e depositato presso la Stazione Appaltante una garanzia definitiva del valore di € *** pari a 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, co. 4, D.Lgs. 36/2023, emessa da ****, in data ****, n. ****.

ART. 9 – POLIZZA ASSICURATIVA

Per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio del servizio, l'Affidatario ha consegnato a Infra.To prima della sottoscrizione del presente contratto, copia della polizza di assicurazione n. _____ con

Appalto n. 1/2024: Servizio di revisione legale dei conti

Allegato 2 – Schema di Contratto

decorrenza dal _____ e termine il _____ emessa da _____ con massimale pari a € _____.

La polizza assicurativa dovrà coprire tutta la durata dell'incarico. In caso di cessazione di efficacia della polizza prima della scadenza dell'incarico, lo stesso si risolverà automaticamente ai sensi dell'art. 1353 c.c.

L'Appaltatore è tenuto a documentare ad Infra.To l'avvenuto pagamento dei premi relativi alla polizza.

ART. 10 – PENALI

La revisione legale deve essere espletata nei modi e tempi di legge e secondo i termini stabiliti da Infra.To, che potranno essere vincolati al rispetto di specifiche indicazioni e richieste del Socio Unico Comune di Torino.

La completezza e l'efficacia delle attività svolte dall'Affidatario saranno sottoposte a valutazione/verifica da parte di Infra.To, la quale potrà allo scopo servirsi di proprio personale o di consulenti appositamente delegati.

L'incarico è sottoposto al regime sanzionatorio di cui al d.lgs. 39/2010 e s.m.i.

Infra.To si riserva di applicare, previa contestazione scritta, una penale dallo 0,5% (zero virgola cinque per cento) al 1% dell'importo contrattuale, in caso di: i) modificazione della organizzazione del team e del responsabile del Team di lavoro, non comunicata e non accettata da Infra.To stessa, che non siano adeguate al team proposto in gara; ii) mancato rispetto dei principi di deontologia professionale, riservatezza, segreto professionale, indipendenza obiettività, fatti salvi i casi di estrema gravità che determinano la risoluzione del contratto.

L'Affidatario prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto di Infra.To a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 c.c.

ART. 11 – RISOLUZIONE

11.1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice, Infra.To ha diritto alla risoluzione del Contratto senza limiti di tempo, al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del Contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, co. 1, lett. b) e c) del Codice, superamento delle soglie di all'art. 120, co. 2, del Codice;
- c) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, co. 3, del Codice, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, co. 3, lett. a) e b), del Codice;
- d) l'Affidatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94, co. 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

Appalto n. 1/2024: Servizio di revisione legale dei conti

Allegato 2 – Schema di Contratto

- e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla CGUE in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

11.2. Infra.To risolve il Contratto qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II del Codice.

11.3. Il Contratto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con l'Affidatario il procedimento di cui all'art. 10 dell'All. II.14, del Codice. All'esito del procedimento, Infra.To, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto con atto scritto comunicato a mezzo pec all'Affidatario.

11.4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente art. 18.3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del Contratto, il RUP gli assegna un termine di 10 (dieci) giorni, entro il quale eseguire la prestazione. Scaduto il termine assegnato e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, Infra.To risolve il contratto, con atto scritto comunicato a mezzo pec all'Affidatario, fermo restando il pagamento delle penali di cui al precedente art. 10.

11.5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

11.6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui all'art. 122, co. 1, lettere c) e d), e co. 2, 3 e 4 del Codice, le somme di cui all'art. 11.5 che precede sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto e, in sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, co. 2, primo periodo del Codice.

ART. 12 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, co. 4-ter del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., Infra.To può recedere dal Contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Affidatario mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi già eseguite, oltre al decimo dell'importo, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'All. II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione all'Affidatario da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei medesimi.

Appalto n. 1/2024: Servizio di revisione legale dei conti

Allegato 2 – Schema di Contratto

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, lett. d), del Codice, la cessione del Contratto non è ammessa. Ogni patto contrario è nullo.

Ai sensi dell'art. 120, co. 12, del Codice si applicano, per le cessioni dei crediti, le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e s.m.i.

Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, la cessione del credito deve essere stipulata, ai sensi dell'art. 6, co. 1, dell'All. II.14 del Codice, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Committente.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione del credito per essere efficace e opponibile al Committente non deve essere da questi rifiutata con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

L'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto con questi stipulato.

ART. 14 – REVOCA PER GIUSTA CAUSA

L'incarico potrà essere revocato soltanto per giusta causa. Costituiscono giusta causa di revoca, oltre alle previsioni di cui al d.lgs. 39/2010 e s.m.i., quelle disciplinate e individuate ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale del 28/12/2012, n. 261 (*“Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”*), ovvero:

- a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
- b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
- c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio, nel rispetto dei principi di revisione;
- d) la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse;
- e) i gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto;
- f) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;

Appalto n. 1/2024: Servizio di revisione legale dei conti

Allegato 2 – Schema di Contratto

g) la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

Costituiscono, altresì, ipotesi di giusta causa di revoca dell'incarico i fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.

Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di revocare l'incarico per giusta causa sono nulli.

ART. 15 – RISOLUZIONE CONSENSUALE

Ai sensi dell'art. 7 del DM 261 del 28/12/2012, il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale. L'Assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la determina di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 16 – SOSPENSIONI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

L'Affidatario non può sospendere unilateralmente l'esecuzione delle attività, compreso nell'ipotesi in cui siano in atto controversie con Infra.To. L'eventuale sospensione delle attività per decisione unilaterale dell'Aggiudicatario costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del contratto, restando a carico dell'Affidatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. Il ricorrere durante l'esecuzione dell'appalto a circostanze di forza maggiore deve essere denunciato e dimostrato tempestivamente dall'Affidatario stesso.

ART. 17 – DIVIETO SUBAPPALTO

Infra.To esclude che l'Affidatario possa affidare in subappalto parte delle attività in considerazione della natura strettamente fiduciaria dell'attività.

ART. 18 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA e SEGRETO PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 9 bis del d.lgs. 39/2010 e s.m.i., tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore legale e la società di revisione legale nello svolgimento della revisione legale sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.

Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale sopra richiamati continuano a valere anche successivamente al termine della partecipazione all'incarico di revisione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9 bis, comma 5, del d.lgs. 39/2010 e s.m.i., quando un revisore legale o una società di revisione legale è sostituito da un altro revisore legale o da un'altra società di revisione legale, il revisore

Appalto n. 1/2024: Servizio di revisione legale dei conti

Allegato 2 – Schema di Contratto

legale o la società di revisione legale uscente consente al revisore legale entrante l'accesso a tutte le informazioni concernenti l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione di tale ente.

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente incarico. L'obbligo precedentemente illustrato sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente incarico, mentre è escluso per i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri eventuali dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di affidamento di incarico, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

ART. 19 – ONERI DELL’AFFIDATARIO

L'Affidatario si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel M.O.G. 231 e le regole comportamentali contenute nel Codice Etico di Infra.To nonché quanto disposto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024/2026. Tali documenti, dei quali l'Affidatario dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del D.lgs. n. 231/2001 nonché della L. 190/2012 e sono consultabili sul sito web istituzionale - Sezione Amministrazione Trasparente. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel M.O.G. 231 e nel Codice Etico nonché nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza attribuisce la facoltà a Infra.To di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta della volontà di avvalersi della presente clausola, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

L'Affidatario si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto i principi di cui al D.lgs. 231/2001 e i contenuti riportati nel Codice etico.

ART. 20 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie inerenti al presente Contratto, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 211 del Codice, saranno devolute, laddove non risultino esperibili rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, alla giurisdizione e alla cognizione del giudice ordinario. È competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale.

ART. 21 – DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO

Agli effetti contrattuali, amministrativi e giudiziari del presente Contratto, l'Affidatario dichiara il proprio domicilio legale in ____, Via ____ n. _____, PEC: ____.

Appalto n. 1/2024: Servizio di revisione legale dei conti

Allegato 2 – Schema di Contratto

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente Contratto di appalto fatte dal Responsabile Unico del Progetto, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mezzo PEC al domicilio eletto dall’Affidatario.

L’elezione del domicilio sarà dichiarata contestualmente alla stipula del Contratto o al verbale di inizio attività.

Eventuali comunicazioni dirette alle imprese mandanti e ai subcontraenti saranno comunque recapitate al domicilio dell’Aggiudicatario a mezzo PEC, all’indirizzo individuato come sopra e tempestivamente comunicato al Committente.

ART. 22 – TRATTAMENTO FISCALE

Ai fini fiscali le prestazioni di cui al presente Contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi di legge.

L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Committente, che opera in regime di *split payment*.

L’Affidatario dichiara, a tutti gli effetti di legge, che il Contratto per l’esecuzione dei servizi di cui al presente atto, viene effettuato nell’esercizio d’impresa, giusto l’art. 4 del D.P.R. citato, ed è soggetto all’IVA.

Gli oneri previdenziali saranno dovuti laddove previsti.

ART. 23 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La registrazione del presente Contratto è prevista in caso d’uso.

Ai fini della sottoscrizione del Contratto, l’imposta di bollo è dovuta dall’Aggiudicatario in misura fissa in € **** ai sensi dell’Allegato I.4 Tabella A del Codice, mediante pagamento F24. La stessa ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con parere n. 446 del 9 ottobre 2023, in relazione alla eventuale fase di registrazione non è dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall’Allegato I.4 al Codice dei Contratti, richiamato dall’articolo 18, comma 10.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa vigente e applicabile in materia di trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla Protezione dei Dati n. 2016/679/UE (di seguito “Normativa Privacy”), in conformità con le disposizioni sancite dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., le Parti convengono che i dati personali acquisiti a qualsiasi titolo al momento della sottoscrizione del presente Contratto e successivamente nel corso dell’esecuzione

Appalto n. 1/2024: Servizio di revisione legale dei conti

Allegato 2 – Schema di Contratto

dello stesso saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza al fine di poter dare attuazione al presente Contratto, nonché nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati. A tale riguardo, le Parti si danno atto di essere reciprocamente dotate, *inter alia*, di dispositivi e sistemi di sicurezza idonei a proteggere i dati personali in proprio possesso, ivi compresi i dati personali reciprocamente acquisiti, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Per dati personali (di seguito “dati”) deve intendersi qualsiasi informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso un elemento identificativo come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, numero di identificazione, identificativo online.

I dati potranno essere comunicati a terzi in adempimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano i rapporti tra le Parti, nonché nell’ambito dell’ordinario svolgimento dell’attività economica oggetto del presente Contratto.

Il conferimento dei dati sopra indicati è indispensabile per consentire ai contraenti di provvedere a tutti gli adempimenti che, a norma di legge e di Contratto, si rendono necessari per l’instaurazione, la prosecuzione e la corretta gestione del rapporto contrattuale.

La firma del presente Contratto comporta l’accettazione al conferimento e al trattamento dei dati.

Le Parti dichiarano di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento sono i legali rappresentanti delle Parti, per i dati di rispettiva competenza.

ART. 25 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE

L’Appaltatore dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (cd. *pantouflage* o *revolving door*) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad *ex* dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di 3 (tre) anni e che negli ultimi 3 (tre) anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo Appaltatore.

ART. 26 – INDIPENDENZA E OBIETTIVITA’

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 39/2010, il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l’esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa.

Al presente contratto si applicano tutte le prescrizioni in tema di indipendenza e obiettività di cui al sopra richiamato art. 10 del D.Lgs. 39/2010.

Appalto n. 1/2024: Servizio di revisione legale dei conti

Allegato 2 – Schema di Contratto

ART. 27 – VARIE

Il presente Contratto consta di fogli ** pari a ** pagine, oltre all'indice.

ART. 28 – ALLEGATI [da definire]

1. Offerta dell'Aggiudicatario;
2.

Le Parti sottoscrivono il presente Contratto apponendo la firma digitale che equivale a sottoscrizione di ogni singolo foglio e a sottoscrizione dell'intero documento nel suo complesso.

Per Infratrasporti.To S.r.l.

Prof. Ing. Bernardino Chiaia

Per l'Affidatario
